



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

Proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27 aprile 2016, n. 8
"Legge Forestale della Sardegna"

Indice

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Autorizzazioni e prescrizioni
- Art. 3 Definizioni

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

- Art. 4 Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui
- Art. 5 Divieto di transito veicolare sul suolo forestale e/o sui suoli instabili
- Art. 6 Sradicamento di piante e ceppaie
- Art. 7 Estirpazione totale o parziale dei boschi per mutarne la specie prevalente
- Art. 8 Boschi di neoformazione
- Art. 9 Estensione delle tagliate
- Art. 10 Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno
- Art. 11 Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie
- Art. 12 Modalità dei tagli
- Art. 13 Decespugliamento in bosco
- Art. 14 Potatura delle piante
- Art. 15 Scortecciamento delle piante
- Art. 16 Allestimento dei prodotti del taglio e sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione
- Art. 17 Esbosco del legname
- Art. 18 Carbonizzazione
- Art. 19 Esercizio della resinazione
- Art. 20 Raccolta dello strame nei boschi
- Art. 21 Raccolta di erba nei boschi
- Art. 22 Raccolta del materiale forestale di moltiplicazione
- Art. 23 Alberi di Natale
- Art. 24 Chiusura e apertura al pascolo dei boschi
- Art. 25 Pascolo delle capre
- Art. 26 Divieto di installazione di fornaci ed altri impianti
- Art. 27 Norme per boschi danneggiati dal fuoco e da avversità meteoriche
- Art. 28 Norme per la prevenzione delle malattie nei boschi
- Art. 29 Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto
- Art. 30 Piani di gestione forestale per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

- Art. 31 Norme comuni a tutte le fustaie
- Art. 32 Turni minimi per le fustaie
- Art. 33 Fustaie coetanee: tagli intercalari (sfolli e diradamenti)
- Art. 34 Fustaie coetanee artificiali di conifere
- Art. 35 Fustaie coetanee trattate a tagli successivi
- Art. 36 Fustaie disetanee
- Art. 37 Fustaie irregolari
- Art. 38 Taglio di piante sporadiche

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

Art. 39 Comunicazione di taglio
Art. 40 Turno minimo dei cedui
Art. 41 Cedui composti
Art. 42 Cedui semplici matricinati
Art. 43 Cedui semplici senza matricine
Art. 44 Cedui a sterzo
Art. 45 Operazioni colturali nei boschi cedui

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 46 Taglio dei cespugli e degli arbusti
Art. 47 Modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti
Art. 48 Piante da frutto

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI E PER I SISTEMI AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 49 Modalità del pascolo
Art. 50 Rinnovo di pascoli naturali esistenti
Art. 51 Modalità di lavorazione nei sistemi agro-silvo-pastorali
Art. 52 Colture agrarie in atto
Art. 53 Trasformazione di pascoli naturali in pascoli artificiali

TITOLO IV

NORME PER L'IMPIANTO DI NUOVI BOSCHI

Art. 54 Autorizzazione all'impianto di nuovi boschi

TITOLO V

NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA ED IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 55 Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITÀ DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 56 Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria
Art. 57 Raccolta ed estrazione di materiali inerti
Art. 58 Altri movimenti di terra

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

Art. 59 Prosecuzione, sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 60 Sanzioni

ALLEGATI:

Allegato 1 Schemi contenenti le indicazioni sugli interventi soggetti ad autorizzazione e a comunicazione semplice o corredata da relazione tecnica
Allegato 2 Norme e valori di riferimento per l'applicazione delle sanzioni

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, d'ora in poi chiamate P.M.P.F., redatte a norma degli articoli 8, 9, 10 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267¹ e dell'articolo 19 del R.D. 16.05.1926 n. 1126², costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a causa della loro speciale ubicazione, natura del suolo, giacitura e vulnerabilità siano sottoposti ai vincoli previsti dal R.D.L. n. 3267/1923, dal R.D.13.02.1933 n. 215 e dalla L. 25. 07.1952 n. 991 al fine di evitare, con danno pubblico, dissesti idrogeologici quali, in particolare, perdita di stabilità dei terreni e turbamento del regime delle acque.

2. Le presenti P.M.P.F. costituiscono inoltre, ai sensi del D.Lgs 03.04.2018 n. 34 e della L.R. 27.04.2016 n. 8 "Legge Forestale della Sardegna", norme di buona pratica forestale per tutti i boschi anche non soggetti a vincolo idrogeologico.

3. Le disposizioni delle P.M.P.F. si applicano inoltre ai boschi ed ai pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano forestale particolareggiato approvato ed in vigore, ai sensi degli artt. 130 e 135 del R.D.L. 3267/23 e art. 140 del R.D.1126/1926 e secondo la normativa settoriale vigente.

4. Le P.M.P.F. costituiscono regole di riferimento per tutte le attività specificate che, se eseguite con le modalità indicate, sono normalmente consentite salvo quanto chiarito al successivo art. 2 "Autorizzazioni e prescrizioni".

Art. 2

Autorizzazioni e prescrizioni

1. Ai sensi del R.D.L. 3267/1923, del R.D. 1126/1926 e della L.R. 27.04.2016 n. 8 gli interventi previsti nelle superfici soggette alle presenti P.M.P.F. possono essere avviati secondo le seguenti modalità procedurali, comportanti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione:

- a) comunicazione semplice, resa sotto la forma di una dichiarazione autocertificativa;
- b) comunicazione corredata da relazione tecnica redatta da professionista abilitato;
- c) autorizzazione;

secondo le modalità e i tempi definiti negli allegati 1 e 2.

¹Riordinamento e riforma della legislazione in materia di terreni montani - Nel presente testo è indicato R.D.L. 3267/1923.

²Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923 concernente il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani - Nel presente testo è indicato R.D. 1126/1926 -

2. Decorsi i termini stabiliti dall'allegato 1 e dall' allegato 2, s'intende acquisito l'assenso del S.T.I.R.

3. Gli interventi assoggettati all'obbligo di sola comunicazione semplice o comunicazione corredata da relazione tecnica, possono essere comunque soggetti a prescrizioni speciali del S.T.I.R.³, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926, qualora possano determinare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 .

4. I S.T.I.R. possono esercitare ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei soprassuoli di qualsiasi tipologia, che siano a vario titolo degradati, anche mediante inibizione di ogni attività che possa danneggiare o che accentui il danneggiamento dei soprassuoli vegetali con funzione protettiva del suolo.

Art. 3

Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione delle P.M.P.F. si intende per:

1.1 Arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è reversibile al termine del ciclo colturale.

1.2 Bosco, foresta, selva: quanto definito dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2016 n.8 Legge Forestale della Sardegna e successive modifiche.

1.3 Bosco d'alto fusto (o fustaia): forma di governo del bosco costituito da alberi nati da seme (rinnovazione gamica) di origine naturale o artificiale. Le fustaie comprendono anche soprassuoli di origine agamica in conversione (soprassuoli transitori) o che per invecchiamento del ceduo oltre i tre turni hanno fisionomia e struttura verticale riconducibile alla fustaia. Si distingue in:

- a) **Fustaia coetanea o coetaneiforme**, con individui della stessa età o se di età differente con struttura verticale monoplana (con chiome distribuite nello stesso piano) e biplana (si distingue un piano dominante e uno dominato).
- b) **Fustaia disetanea o disetaneiforme**, con individui di età diversa che hanno chiome distribuite su più livelli (struttura stratificata).

1.4 Bosco ceduo: un bosco che in ragione della capacità pollonifera delle ceppaie, dopo il taglio si rinnova per via agamica; si distingue in:

- a) **Ceduo semplice**, senza matricine assoggettato a tagli periodici a raso.
- b) **Ceduo matricinato**, come il precedente ma con rilascio di matricine, come definite al punto 1.15, e nel numero previsto all'art. 42.
- c) **Ceduo invecchiato**, un bosco ceduo la cui età ha superato il doppio del turno (2T).
- d) **Ceduo composto**, forma di governo combinata tra il ceduo e la fustaia. E' costituito da una fustaia disetanea con almeno 3 classi di età multiple del turno del ceduo e da un ceduo generalmente coetaneo. La fustaia è costituita da 140 matricine/ha, di cui 20 di età pari o superiore a 3 volte il turno (3T) e diametro a m. 1,30 pari o maggiore di 20 cm, 40 di età pari o superiore a 2 volte il turno (2T), nonché 80 allievi, cioè giovani piante da seme o polloni di età pari al turno (1T).

³ Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

e) **Cedui in evoluzione**, boschi cedui che hanno superato il turno consuetudinario, sottoposti a sfolli e diradamenti, o lasciati all'abbandono colturale. Comprendono i boschi cedui invecchiati.

1.5 Bosco irregolare: qualunque altra formazione forestale legnosa che non presenti i caratteri descritti ai punti 1.3 e 1.4.

1.6 Ceduazione: taglio di piante in prossimità del colletto con lo scopo di farle rigenerare per polloni. Può essere a ceppaia se il taglio avviene in prossimità del terreno, fuori terra se il taglio avviene tra i 5 e i 20 cm dal suolo, succisione rasente il terreno, tramarratura o taglio tra due terre se al disotto del livello del terreno.

1.7 Ceduazione a sgamollo: taglio dei rami laterali con rilascio delle fronde apicali.

1.8 Diradamenti: l'insieme di operazioni di riduzione e prelievo della biomassa legnosa in periodo intermedio al taglio finale di utilizzazione.

Si distinguono in:

- sfolli: taglio di sfoltimento applicato a popolamenti monoplani allo stadio di novelleto o di spessina;
- diradamenti: taglio di piante di un soprassuolo monoplano maturo allo stadio di perticaia o di fustaia adulta al fine di favorire l'accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati e di selezionare quelli di forma migliore.

I metodi di diradamento si differenziano per:

- tipo: quando si interviene sulla posizione sociale delle piante abbattute (diradamento basso, alto, libero/selettivo, meccanico);
- grado: intensità dell'intervento;
- età: in funzione dell'inizio dei tagli (diradamenti precoci e tardivi);
- frequenza: in funzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra un taglio di diradamento e il successivo.

1.9 Dissodamento: operazione con la quale si procede alla coltivazione di un terreno incolto o non lavorato da lungo tempo (10 anni); è una lavorazione profonda (50 o più cm), eseguita con aratro (anche a dischi) e/o ripper svolgendo un sostanziale rimescolamento superficiale e profondo del suolo tale da renderlo esposto a possibili processi erosivi.

1.10 Fasce parafuoco e/o viali parafuoco (o tagliafuoco): sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite su crinali, alla base dei rilievi collinari o montani o in corrispondenza dei cambi di pendenza, perimetrali o interne a complessi boschivi. Si distinguono in:

- primarie: di larghezza compresa tra 25 e 50 metri; la superficie complessiva non deve superare il 3% della superficie del bosco protetto;
- secondarie: larghe tra 15 e 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 5% della superficie del bosco protetto;
- terziarie: di larghezza inferiore a 15 metri; la superficie complessiva non deve superare il 7% della superficie del bosco protetto.

1.11 Fasce parafuoco alberate: strisce di terreno alberate completamente priva di strato arbustivo ed erbaceo, o qualora vi siano le condizioni con cotico erboso mantenuto verde tutto l'anno, di larghezza non superiore a 25 metri; la superficie complessiva

non deve superare il 7% della superficie del bosco protetto.

- 1.12 Frascame:** materiale minuto di risulta proveniente dalle utilizzazioni in bosco, costituito da ramuli, foglie, e branche laterali il cui diametro alla base del taglio non sia superiore ai 3 cm (diverse da quelle appezzate come legna da ardere, il cui diametro è uguale o maggiore di 3 cm nella sezione minore).
- 1.13 Garighe montane:** le formazioni arbustive "a cuscinetto" o prostrate su calcare e le formazioni arbustive prostrate o a cuscinetto su altri substrati (cristallini) oltre i 1000 m. di quota.
- 1.14 Materiali forestali di moltiplicazione:** si intendono le unità seminali quali gli strobili, i frutti, le infruttescenze e i semi destinati alla produzione di postime e alla produzione alimentare; le parti di piante quali le talee caulinarie, fogliari e radicali, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime e altri usi; il postime: le piante derivate da unità seminali o da parte di piante.
- 1.15 Matricine:** piante rilasciate al momento del taglio, che abbiano un'età pari a una o due volte il turno del ceduo (nel ceduo composto di età pari a 3-5 volte il turno) e che siano ben conformate, robuste, con diametro misurato a m. 1,30 da terra pari o maggiore di 12,5 cm. per gli allievi e almeno pari a cm. 20 per le matricine di età 3T, a chioma ampia ed equilibrata, in grado di garantire una buona produzione di seme e che diano garanzie di resistere, una volta isolate dal taglio, ai venti o ad altre situazioni ambientali negative (neve, ghiaccio, etc.).
- 1.16 Pascoli artificiali:** superfici coltivate con specie erbacee da foraggio o usate per il pascolo del bestiame sulle quali sono stati eseguiti interventi di trasformazione da terreno saldo in altra qualità di coltura o dove vengono praticate periodiche lavorazioni. Possono derivare anche da pascoli arborati conservando la copertura arborea.
- 1.17 Pascoli naturali:** terreni saldi usati per il pascolo del bestiame che possono comprendere specie arbustive o arboree; le operazioni colturali di rinnovo consistono nel decespugliamento, nello spietramento superficiale e nella rottura del cotico erboso. Non vi vengono praticate periodiche lavorazioni.
- 1.18 Periodica lavorazione:** lavorazioni del terreno ripetute nel corso dell'anno, annuali o in cicli con periodicità fino a dieci anni.
- 1.19 Piano conoscitivo forestale:** rappresenta uno strumento di pianificazione più semplificato rispetto al Piano di gestione forestale con particolare riferimento all'intensità dei rilievi da effettuarsi nella fase inventariale. I rilievi possono essere limitati alle sole comprese di interesse produttivo e sono finalizzati soprattutto alla caratterizzazione dei soprassuoli. Il Piano conoscitivo forestale rientra nella tipologia dei Piani sommari.
- 1.20 Piano di coltura e conservazione:** rappresenta lo strumento che definisce le operazioni, le modalità di governo e trattamento da compiere nei terreni, in occupazione temporanea, rinsaldati e rimboschiti ad opera dell'Amministrazione forestale, ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 3267/1923.
- 1.21 Piano di gestione forestale:** rappresenta lo strumento di pianificazione dell'azienda forestale pubblica e privata. Il piano definisce le linee operative di gestione tecnica dell'azienda forestale in un'ottica di multifunzionalità. Rientrano nella tipologia dei piani di gestione forestale i Piani di assestamento, i Piani economici, i Piani

particolareggiati forestali, i Piani di gestione silvo-pastorali.

- 1.22 Pratiche selvicolturali:** i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione dei prodotti forestali spontanei non legnosi così come definite dall'art. 3 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 34/2018.
- 1.23 Prato o pascolo arborato:** superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 %, impiegate principalmente a fini zootecnici, così come definiti dall'art. 3 comma 2 lettera l) del D. Lgs. 34/2018.
- 1.24 Progetto di taglio:** relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che descriva gli obiettivi dell'intervento, che indichi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni sottoposti a taglio di utilizzazione, individui, su base catastale, il soprassuolo da sottoporre al taglio nonché le modalità di esbosco.
- 1.25 Riceppatura:** operazione di ricostituzione dei cedui invecchiati mediante abbassamento dell'altezza della ceppaia per consentire la riemissione di polloni.
- 1.26 Rottura del cotico erboso:** lavorazione complementare per il rinnovo dei pascoli, dei prati pascoli anche nei sistemi agro-silvo-pastorali. Interessa solamente l'orizzonte organico del suolo, con esclusione del rimescolamento delle frazioni organica e minerale, mediante l'utilizzo di soli strumenti discissori (erpici e/o scarificatori).
- 1.27 Scasso:** operazione di aratura a grande profondità di un terreno destinato ad impianto di una coltura arborea.
- 1.28 Sistemi agro-silvo-pastorali:** consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture erbacee aventi copertura arborea anche superiore al 20%. Sono sottoposti a interventi colturali e agronomici (concimazioni, erpicature, spietramenti, decespugliamenti, potature) per la produzione di specie foraggere e di prodotti forestali secondari (sughero, ghiande, tartufi, etc.). Sono solitamente utilizzati per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio.
- 1.29 Sorrenamento:** deposito o accumulo di sabbie determinato dal movimento delle sabbie dunali o, in generale, delle sabbie litoranee a causa del vento, dell'acqua o dalla gravità in assenza di protezione vegetale sia arborea che arbustiva.
- 1.30 Spietramento:** si distingue in spietramento superficiale, teso alla raccolta e allontanamento del solo materiale pietroso completamente libero in superficie, da realizzare senza alcun movimento di terra, e lo spietramento profondo, teso alla raccolta e allontanamento di materiale pietroso e/o roccioso inserito all'interno del suolo (trovanti), connesso allo scasso e al dissodamento, di cui costituisce operazione complementare.
- 1.31 Strame o lettiera:** prodotto d'accumulo di residui di foglie, parti legnose, semi, resti di piccoli animali etc. di uno o due anni di età, ancora ben riconoscibili nelle loro strutture, la cui parziale frantumazione avvia il processo di umificazione, cioè la trasformazione in residui non più riconoscibili nella loro forma e modificati dal punto di vista chimico (acidi umici) in modo tale da rendere disponibili i composti organici al suolo e garantirne la fertilità.
- 1.32 Suolo forestale:** substrato pedologico sul quale vegetano popolamenti boschivi come definiti al punto 1.2.
- 1.33 Tagli per uso familiare:** si intendono i tagli con i quali si ottiene un quantitativo di legna pari o inferiore a 150 quintali o 25 metri steri, per autoconsumo senza finalità

commerciali.

- 1.34 Terreni saldi:** terreni mai assoggettati a periodica lavorazione e quelli la cui periodica lavorazione sia stata abbandonata da almeno 10 anni, e/o in cui si siano insediate formazioni vegetali arbustive e/o arboree spontanee; sono escluse da tale definizione le superfici occupate da colture agrarie arboree (vigneti, oliveti, castagneti da frutto, nocciolieti, carrubeti, mandorletti) per le quali anche dopo 10 anni la lavorazione può essere considerata un "ripristino di coltura agraria".
- 1.35 Trasformazione di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura:** qualunque modificazione permanente del suolo e/o del bosco dal punto di vista agronomico, insediativo, infrastrutturale (strade, cave, miniere, parcheggi, etc.) che possa causare con danno pubblico pregiudizio alla stabilità del suolo e turbativa alla regimazione delle acque.
- 1.36 Turno:** periodo intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva, la cui durata è definita per specie e per forma di governo; si esprime con la sigla T e, per turni doppi, tripli o multipli, con le rispettive sigle 2T, 3T, ... nT.
- 1.37 Utilizzazione del bosco:** il taglio alla fine del turno, stabilito secondo la specie e le finalità della coltivazione a norma delle presenti prescrizioni.
- 1.38 Viabilità forestale e agro-silvo-pastorale:** la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantirne la tutela e le attività di prevenzione degli incendi boschivi:
- a) **Viabilità principale permanente** (forestale o agro-silvo-pastorale): un insieme di "strade e piste" aventi il fondo naturale o artificiale o migliorato, con larghezza del piano viario variabile dai 2,5 a 6 m; solitamente dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali cunette, pozzetti e attraversamenti.
- b) **Viabilità secondaria temporanea:**
- **Piste e linee di esbosco:** tracciati di uso ed allestimento temporaneo aventi il fondo naturale con larghezza del piano viario non superiore a 2,5 m; non dotate di opere di regimazione delle acque, realizzate con il solo taglio della vegetazione e generalmente con limitati movimenti terra finalizzati al pareggiamento del piano viario.
 - **Sentieri o "rete viabile pedonale":** percorsi ad esclusivo transito non motorizzato, di larghezza inferiore o uguale a 1,5 m.

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 4

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui

1. E' vietata la conversione delle fustaie in cedui composti, semplici e matricinati e la conversione dei cedui composti in cedui semplici e matricinati.
2. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti e i tagli fitosanitari e di ricostituzione boschiva che si rendono necessari nei boschi

danneggiati da avversità biotiche (attacchi parassitari ed entomatici) e abiotiche (danni meteorici e da incendi). Tali tagli devono essere preventivamente comunicati al S.T.I.R.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 5

Divieto di transito veicolare sul suolo forestale e/o sui suoli instabili

1. E' vietata la circolazione e la sosta di veicoli motorizzati sul suolo forestale naturale fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria (art. 3, comma 1 punto 1.37) e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola eccezione per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile e per la realizzazione delle opere o attività selvicolturali autorizzate o assentite specificatamente dal S.T.I.R. limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e sulla superficie indicata.

2. Nei suoli forestali e nei sentieri all'interno dei boschi aventi acclività superiori al 35% sono vietati i transiti veicolari anche sportivi, comprese le biciclette, che determinino l'insorgere di fenomeni di erosione incanalata sul suolo.

3. Le manifestazioni sportive all'interno della viabilità forestale devono essere soggette a comunicazione con facoltà del S.T.I.R. di impartire prescrizioni.

4. E' altresì vietato il transito di qualsiasi veicolo, comprese le biciclette nei complessi dunali al di fuori delle strade, piste e sentieri permanenti.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 6

Sradicamento di piante e ceppaie

1. E' vietato lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie nei cedui, fatto salvo il caso dei cedui semplici. L'estrazione del ciocco di erica e/o altre specie arbustive per attività artigianali può avvenire solo dietro autorizzazione del S.T.I.R.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 7

Estirpazione totale o parziale dei boschi per mutarne la specie prevalente

1. L' estirpazione totale o parziale di un bosco, allo scopo di mutarne la specie forestale, è vietata, fatti salvi i casi di sostituzione di specie alloctone per favorire la rinaturalizzazione con specie autoctone previa autorizzazione del S.T.I.R.

2. Nel solo caso in cui si tratti di rinnovazione artificiale posticipata a fine turno è possibile utilizzare postime di altre specie autoctone.

3. Nel caso di ricostituzione di bosco integralmente o parzialmente distrutto da incendio o da altre avversità in cui occorra eliminare con mezzi meccanici e movimenti di terra, prima del nuovo ciclo di vegetazione, eventuali ceppaie di sole resinose, l'interessato presenta apposita comunicazione allo S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del R.D.1126/1926. In ogni caso gli scavi devono

essere immediatamente colmati, raggugliandone la superficie e rassodando opportunamente il terreno secondo le modalità tecniche che sono individuate nell'eventuale provvedimento di prescrizione, avendo tuttavia cura di non danneggiare alcuna ceppaia di macchia mediterranea o di specie quercine autoctone.

4. Nel provvedimento prescrittivo eventuale lo S.T.I.R. dispone che nelle modalità di esecuzione dei lavori siano realizzate azioni di difesa idrogeologica e che la specie legnosa che si vuole introdurre sia compatibile con la natura del terreno, con il clima e con l'ambiente circostante.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art.1 lett a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 8

Boschi di neoformazione

1. Nei boschi di neoformazione ossia derivanti da un processo di colonizzazione in atto da oltre 15 anni, su terreni precedentemente non boscati, la forma di governo e di trattamento sono adottati sulla base della composizione specifica e delle condizioni stagionali. Gli interventi di taglio devono essere preventivamente comunicati al S.T.I.R. competente per territorio che, compatibilmente a quanto sopra indicato, stabilisce la più opportuna forma di gestione del bosco.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67.

Art. 9

Estensione delle tagliate

1. Per ogni annata silvana, sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei cedui di estensione superiore a 3 ettari e i tagli delle fustaie sia coetanee che disetanee di superficie superiore ad 1 ettaro.

2. I tagli di superficie inferiore a tali estensioni sono soggetti a comunicazione.

3. I tagli di boschi cedui devono essere ricondotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.

4. Per i tagli da sottoporre ad autorizzazione deve essere presentato un progetto di taglio che evidenzi:

- a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
- b) le modalità di esbosco.

5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, gli sfolli e i tagli di diradamento delle fustaie non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui sopra.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 10

Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno

1. In qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi, è consentito, previa comunicazione, il taglio di:

- conifere in impianti puri o misti;
- impianti di eucalipto;
- piante morte di ogni specie;
- piante invase da parassiti di cui occorra provvedere al taglio per misure di tutela;
- piante che interferiscono con la manutenzione di elettrodotti ed altre infrastrutture esistenti al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico e il mantenimento in efficienza delle opere.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 11

Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie

1. Il taglio dei boschi di latifoglie fatte salve le eccezioni di cui al precedente art. 10 è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Nelle aree montane al di sopra dei 600 metri è consentito il taglio dal 1 ottobre. E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi.

2. Qualora ricorrano circostanze o condizioni stagionali particolari, il S.T.I.R. può, con propria determinazione, anticipare o prolungare tale periodo su tutto o parte del territorio di competenza, anche per singole specie, ovvero, in presenza di particolari eventi atmosferici, sospendere i tagli anche limitatamente per singole zone.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 12

Modalità dei tagli

1. L'utilizzazione dei boschi deve essere condotta andantemente sulla superficie individuata e, per quanto possibile, procedendo in senso contrario ai venti dominanti; l'interruzione è consentita solo in presenza di formazioni vegetali a vario titolo degradate, ovvero laddove la vegetazione stessa, a causa di fattori limitanti, non raggiunge lo sviluppo medio in relazione alla specie.

2. Il taglio di piante di latifoglie deve essere eseguito con l'uso di attrezzature manuali o meccaniche, anche montate su macchine abbattitrici, idonee ad evitare danni alla ceppaia e lacerazioni alla corteccia.

3. Per le latifoglie il taglio deve essere praticato il più basso possibile; la superficie deve essere inclinata o convessa in maniera tale da evitare il ristagno dell'acqua; esso deve inoltre praticarsi al colletto della pianta sul nuovo o fra due terre, nel punto in cui per le diverse specie o

condizioni delle ceppaie avviene l'emissione dei polloni.

4. La regolarizzazione della sezione del taglio e la riceppatura delle ceppaie, in conformità al precedente comma, deve essere eseguita, per quanto possibile, contestualmente al taglio e, comunque, non oltre il periodo di cui al precedente art.11.

5. Quando l'abbattimento di piante con la loro caduta possa produrre danni a piante destinate alla dotazione del bosco, si deve ricorrere all'uso di funi per regolarne l'atterramento, ovvero procedere al preliminare taglio dei rami allo scopo di alleggerire la chioma e ridurre l'impatto all'atto della caduta o ricorrere ad altre tecniche quali ad esempio il tree climbing.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 13

Decespugliamento in bosco

1. Il taglio di arbusti qualificabili come sottobosco e associati a vegetazione arborea per fini selvicolture, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici quali decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari è subordinato all'autorizzazione del S.T.I.R. il quale prescrive periodo e modalità di esecuzione.

2. E' vietato l'uso di ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 14

Potatura delle piante

1. La potatura può praticarsi sia sulle piante di latifoglie sia sulle conifere interessando solo il terzo inferiore del fusto nelle latifoglie e la metà inferiore nelle conifere; tali limiti possono essere superati solo in presenza di rami completamente morti.

2. La potatura può eseguirsi soltanto nel periodo dei tagli di cui al precedente art. 11.

3. La potatura deve essere fatta con attrezzature idonee senza lacerare la corteccia, creando la minore sezione di taglio possibile.

4. Per lo sgombero del legname ovvero del frasame non utilizzato sono osservate le norme di cui al successivo art.16.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 15

Scortecciamento delle piante

1. Lo scortecciamento delle piante è subordinato ad autorizzazione del S.T.I.R.

2. E' fatta salva l'applicazione della L.R. 4/1994 in materia di sughericoltura.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 16

Allestimento dei prodotti del taglio e sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione

1. Le operazioni di allestimento dei prodotti del taglio, comprensive di sramatura, eventuale scortecciatura e depezzatura, e lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione, devono compiersi il più prontamente possibile non oltre il 15 maggio di ogni anno, salvo deroghe del S.T.I.R.

2. E' sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dalle fasce parafuoco, dalla viabilità permanente come definita dall'art. 3 comma 1 punto 1.37 lettera a) e lateralmente a queste aree per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 metri.

3. I residui della lavorazione ivi compreso il frascame, sia delle fustaie sia dei cedui, contemporaneamente allo stato di avanzamento dell'utilizzazione, devono essere di norma distribuiti uniformemente nel terreno evitando accumuli, al fine di reintegrare la dotazione di sostanza organica.

4. I residui della lavorazione possono essere distrutti mediante abbruciamento, purché negli spazi aperti o al centro delle radure e comunque non sulle ceppaie delle latifoglie fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi e dalla normativa vigente.

5. Il S.T.I.R. può inibire o differire nel tempo lo stesso uso del fuoco.

6. L'abbruciamento è sempre vietato, durante l' esecuzione dei tagli di cui al precedente art. 10, nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato dalle norme o provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi.

7. Se richiesto da particolari esigenze, il S.T.I.R. può imporre l'allontanamento dei detti residui di lavorazione dalle tagliate, può prescrivere la cippatura ovvero, nei terreni con pendenza superiore al 25%, che gli stessi siano lasciati all'interno della tagliata, ordinati in cordoli discontinui distanti tra loro (andane), seguendo l'andamento delle curve di livello.

8. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. d) della L. 950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 17

Esbosco del legname

1. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.

2. I fili a sbalzo devono essere adeguatamente segnalati secondo la normativa vigente, anche al fine di evitare ostacoli al volo a bassa quota di elicotteri o mezzi aerei in genere.

3. E' vietato il transito di veicoli a motore e mezzi meccanici (trattori, ruspe, etc.) all'interno delle tagliate sul suolo naturale forestale, salvo i casi previsti dall'art. 5.

4. Il rotolamento e lo strascico del legname sono consentiti soltanto per i brevi tratti che separano il letto di caduta delle piante dalle strade, dalle piste, dai sentieri, dal punto di imbocco

delle risine o dal punto di carico degli animali, ovvero dalle carbonaie.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 18

Carbonizzazione

1. E' consentita la carbonizzazione con il metodo tradizionale delle carbonaie da installarsi nelle aie esistenti, purché predisposte in maniera tale da prevenire la fuoriuscita di fiamme o faville che costituiscano pericolo di propagazione del fuoco. Qualora occorra formare nuove aie per le carbonaie queste avranno luogo negli spazi pianeggianti o a lieve pendenza, liberi da piante e ceppaie, ove non vi sia pericolo di danni alla consistenza e stabilità del terreno.

2. Della data dell'accensione delle carbonaie dovrà essere data comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio.

3. Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, ove richiesto dalla pendenza e dalla natura del terreno, devono essere sostenute, a valle, possibilmente con idonei muri a secco, con zolle erbose o con palizzate o ripari in legname.

4. Durante la fase della carbonizzazione, il terreno circostante deve essere tenuto sgombro da materiale combustibile e le carbonaie costantemente vigilate di giorno e di notte da personale esperto, al fine di prevenire la fuoriuscita del fuoco.

5. La carbonizzazione è vietata durante il periodo di grave pericolosità dichiarato da norme e provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi.

6. La preparazione della carbonella deve compiersi senza recare danno alle piante ed alle ceppaie, solo nelle giornate umide ed in assenza di vento escluso in ogni caso il periodo di cui al comma precedente.

7. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 19

Esercizio della resinazione

1. I proprietari o possessori di boschi suscettibili di estrazione della resina che intendano procedere alla resinazione, devono darne comunicazione al S.T.I.R. almeno 45 giorni prima di intraprendere i lavori.

2. La comunicazione deve indicare il Comune e la località di ubicazione, la superficie del bosco, la specie legnosa ed il numero delle piante da sottoporre a resinazione, la data di inizio intervento, nonché i sistemi di resinazione che si intendono adottare.

3. Entro la data d'inizio intervento il S.T.I.R. può dettare prescrizioni o imporre sistemi di resinazione diversi da quelli dichiarati; in caso contrario l'intervento può essere eseguito.

4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 20

Raccolta dello strame nei boschi

1. La raccolta dello strame è vietata nei boschi degradati, in quelli adulti troppo radi e deperienti e privi di rinnovazione. Nei boschi sottoposti a tagli di utilizzazione, curazione o di rinnovazione e in quelli di nuovo impianto la raccolta di strame è vietata per un triennio dal taglio o dall'impianto.

2. La raccolta dello strame, può essere effettuata, da parte degli aventi titolo, a seguito di comunicazione, e non può ripetersi sullo stesso luogo per almeno un triennio.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 21

Raccolta di erba nei boschi

1. La raccolta dell'erba nei boschi naturali, artificiali e di recente impianto può essere fatta da chi è in possesso di legittimo titolo, in modo localizzato con l'uso di attrezzi a mano, avendo cura di non recidere le piantine della rinnovazione. Può inoltre essere praticata in modo andante con l'utilizzo di attrezzi falcianti portati da mezzi meccanici sulle fasce parafuoco, in aree pianeggianti e perimetrali al bosco per una fascia interna fino a 10 metri, purché non si danneggino le piantine della rinnovazione o le piante adulte.

2. Coloro che intendano procedere alla raccolta dell'erba devono darne comunicazione al S.T.I.R. competente per territorio almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, che può imporre particolari prescrizioni per l'esecuzione dei lavori entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, trascorsi i quali la raccolta può essere eseguita.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 22

Raccolta del materiale forestale di moltiplicazione

1. La raccolta del materiale forestale di moltiplicazione di cui alla definizione dell'art.3 comma 1 punto 1.14, è consentita alle imprese o agli aventi titolo secondo la legislazione vigente in materia.

2. La raccolta del suddetto materiale deve realizzarsi con l'uso di attrezzi manuali o meccanici, senza tagli o potature alle piante e senza danneggiare le piante portaseme e la rinnovazione.

3. L'utilizzo di macchine scuotitrici è permesso previa comunicazione allo S.T.I.R. competente per territorio, che può dettare prescrizioni.

4. La raccolta del materiale forestale di moltiplicazione nei boschi iscritti nel Registro regionale dei materiali di base è soggetta alla disciplina del D.L.gs 386/2003 e s.m.i. e alle procedure regionali di attuazione del medesimo decreto.

5. E' vietata la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione nei boschi degradati, in quelli adulti troppo radi e deperienti e privi di rinnovazione.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67,

fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 23

Alberi di Natale

1. Le piante e i cimali di piante, provenienti da boschi naturali e artificiali, destinati ad alberi di Natale, devono essere accompagnati da un'attestazione o da un contrassegno, applicato ad ogni singola pianta o cimale, rilasciati dal proprietario, il quale provvederà a dare adeguata comunicazione allo S.T.I.R. competente per territorio.

2. Nei boschi pubblici di cui all'art.130 R.D.L. 3267/1923, l'Ente proprietario che intenda tagliare piante e/o cimali da destinare ad Alberi di Natale deve darne comunicazione al S.T.I.R. competente per territorio almeno 45 giorni prima del taglio. Il S.T.I.R. può imporre particolari prescrizioni per l'esecuzione dei lavori entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, trascorsi i quali tale taglio può essere eseguito.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 24

Chiusura e apertura al pascolo dei boschi

1. La procedura di chiusura e apertura al pascolo nei boschi ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 9 del R.D.L. 3267/1923 compete al S.T.I.R. previa ricognizione della condizione dello stato dei boschi.

2. Il pascolamento nei boschi, con le limitazioni generali previste all'art. 9 del R.D.L. 3267/1923, è ammesso in tutto l'arco dell'anno secondo i seguenti carichi alternativi di riferimento:

- ovini: max 3 capi/ha
- bovini: max 0,5 capi/ha
- equini: max 0,5 capi/ha
- suini: 0,2 capi/ha compatibile con la normativa sanitaria vigente.

3. Il carico deve essere valutato sulla base della superficie boschiva realmente interessata dal pascolamento, escluse le porzioni di terreno nudo destinato a pascolo naturale e/o seminativi presenti nell'area.

4. Il S.T.I.R. può definire situazioni eccezionali ove può essere ridotto o aumentato il carico previsto.

5. Agli obblighi previsti dall'art. 16 del R.D. 17.07.1898 n. 404 si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali nelle zone inibite al pascolo.

6. Il transito degli animali all'interno dei boschi su cui vige il divieto del pascolo, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individua, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

7. Nei boschi e nei terreni di proprietà o in possesso di Enti pubblici il pascolo può essere esercitato con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e previa autorizzazione dell'Ente pubblico.

8. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 25

Pascolo delle capre

1. Nei boschi e nei terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva, ai sensi dell'art. 9 lett. c) del R.D.L. 3267/1923 è vietato il pascolo delle capre, fatta salva l'autorizzazione di cui al comma 2.

2. Il S.T.I.R., in presenza di istanza di pascolo caprino, valuta la compatibilità della richiesta, e provvede ad autorizzare determinando le zone destinate al pascolo delle capre. Il provvedimento è notificato al proprietario o possessore del bosco da parte del S.T.I.R.; nella autorizzazione sono indicati il carico degli animali da introdurre ed il periodo in cui il pascolo può essere esercitato.

3. Il S.T.I.R. può revocare il provvedimento di autorizzazione qualora vengano ravvisati segnali di danno al suolo e/o al soprassuolo a causa della presenza del bestiame.

4. La procedura di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 dell'art. 24, non si applica ai boschi e ai terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva appartenenti agli Enti di cui all'art. 130 del R.D.L. 3267/1923, su cui siano stati approvati o prescritti i Piani di gestione forestale e il pascolo caprino sia da questi previsto.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. e) della L. 950/67, da sola o congiuntamente alla sanzione di cui all'art. 26 del RDL 3267/1923.

Art. 26

Divieto di installazione di fornaci ed altri impianti

1. All'interno dei boschi e nelle fasce limitrofe come definite dalle Prescrizioni regionali antincendio, non è permesso l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendi ed esplosioni, fatto salvo l'esercizio della carbonizzazione come regolamentato dal precedente art. 18.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 27

Norme per boschi danneggiati dal fuoco e da avversità meteoriche

1. Nei boschi di latifoglie e in quelli misti di conifere e latifoglie distrutti o danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche, in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione alla Stazione Forestale, è consentito il taglio di succisione delle piante e la riceppatura delle ceppaie danneggiate, per favorire la rinnovazione per via agamica, la potatura delle branche danneggiate nonché il taglio delle conifere danneggiate.

2. Per lo sgombero dei residui di lavorazione e l'esbosco del materiale legnoso saranno osservate le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 28

Norme per la prevenzione delle malattie nei boschi

1. Quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di insetti fitofagi, xilofagi o altri agenti patogeni, al fine di evitare la ulteriore propagazione il proprietario o possessore del bosco deve darne immediata comunicazione al S.T.I.R.

2. Il proprietario o possessore del bosco deve eseguire le operazioni previste dal S.T.I.R. per la difesa del proprio bosco e di quelli limitrofi e permettere che operatori, autorizzati dal medesimo S.T.I.R. e/o da altre Amministrazioni preposte, procedano ad eseguire interventi, anche con specifici prodotti, a difesa del bosco dall'infestazione.

3. Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, il S.T.I.R. può ordinare, in qualsiasi periodo dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione. Anche per i castagneti invasi dal "cancro della corteccia" e dal "mal dell'inchiostro", il S.T.I.R. può ordinare, al proprietario o possessore del bosco, il taglio delle piante ammalate, da effettuarsi in qualsiasi stagione.

4. Per impedire la propagazione degli insetti che vivono nella corteccia delle piante, lo stesso S.T.I.R. può ordinare lo scortecciamento dei tronchi e, occorrendo, delle ceppaie appena effettuato il taglio, nonché l'abbruciamento della corteccia e della ramaglia, con le modalità di cui al precedente art.16; per l'esbosco del legname saranno osservate le prescrizioni di cui all'art.17, comma 4, con l'ulteriore specificazione a cura del S.T.I.R. su tempi, modalità tecniche di trasporto e di distruzione a seconda dello specifico parassita da controllare.

5. E' vietato depositare, anche temporaneamente, all'interno di altre aree boscate, il legname ricavato dal taglio di cui al comma 1.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettere c) e d) e art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 29

Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto

1. Ai boschi, a chiunque appartenenti, impiantati o ricostituiti per effetto del R.D.L. 3267/1923 o da leggi ad esso collegate, sono applicate le disposizioni contenute negli artt. 54 e 91 dello stesso.

2. I proprietari o possessori dei boschi di cui al comma 1, devono compiere le operazioni di governo e di trattamento, nonché gli interventi colturali, in conformità del Piano di Coltura e Conservazione redatto dal S.T.I.R. e approvato dalla Direzione Generale del C.F.V.A.

3. I Piani di Coltura e Conservazione, nella loro efficacia, sono parificati alle P.M.P.F.

4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54 del R.D.L.3267/1923, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del medesimo R.D.L. 3267/1923.

Art. 30

Piani di gestione forestale per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

1. I boschi appartenenti ai Comuni ed altri Enti pubblici, devono essere utilizzati in conformità di un Piano di gestione forestale approvato dal S.T.I.R. competente per territorio.

2. Su richiesta dei Comuni e degli Enti medesimi, il S.T.I.R. può redigere e approvare il Piano.

3. Il Piano di gestione forestale è redatto sulla base della normativa vigente.
4. Fino a quando il Piano non è approvato i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dallo S.T.I.R.
5. I Piani, una volta approvati sono parificati alle P.M.P.F.

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

Art. 31

Norme comuni a tutte le fustaie

1. Le norme di cui al Capo II si applicano oltre che alle fustaie coetanee e disetanee anche alle seguenti formazioni boschive:

- boschi cedui di età superiore ai 75 anni;
- fustaie di latifoglie che in seguito al taglio di utilizzazione, o dopo il passaggio del fuoco, sono caratterizzate dalla presenza di rinnovazione agamica prevalente;
- fustaie irregolari nelle quali, su una superficie di estensione di 5000 mq, non si distingue nettamente una struttura coetanea o disetanea

2. Alle fustaie si applicano i seguenti trattamenti:

a) fustaie coetanee o coetaneiformi:

- tagli successivi uniformi;
- tagli successivi su piccole superfici eseguiti a strisce, a gruppi, a orlo;

b) fustaie disetanee o disetaneiformi;

- taglio a scelta colturale (saltuario) o per piede d'albero;
- tagli successivi a gruppi coetaneiformi su superfici di almeno 2000 mq;

c) fustaie coetanee artificiali a prevalenza di conifere:

- tagli successivi uniformi;
- tagli successivi su piccole superfici eseguiti a strisce, a gruppi, a orlo;
- taglio raso a buche.

Art. 32

Turni minimi per le fustaie

1. Per le fustaie coetanee, trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

- specie quercine: 100 anni;
- castagno: 60 anni;
- altre latifoglie (pioppi, ontano, frassini, etc.): 50 anni;
- boschi misti: turno della specie prevalente;

- pini mediterranei: (marittimo, domestico e d'Aleppo) 80 anni; se su sistemi dunali litoranei 100 anni;
- pino laricio: 80 anni;
- altre conifere (cedri, cipressi, ginepri, etc.): 100 anni;
- pini a rapido accrescimento: 25 anni.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 33

Fustaie coetanee: tagli intercalari (sfolli e diradamenti)

1. Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfolli e diradamenti) nelle fustaie, deve darne comunicazione al S.T.I.R.

2. Salvo specifica autorizzazione, il prelievo della massa legnosa non può superare il 25% della provvigione (massa legnosa ad ettaro presente prima dell'intervento) e deve garantire una buona copertura del suolo.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 34

Fustaie coetanee artificiali di conifere

1. Nelle fustaie coetanee di conifere, oltre ai trattamenti a tagli successivi uniformi o a tagli successivi su piccole superfici eseguiti a strisce, a gruppi, a orlo, possono essere adottati anche i tagli a raso a buche o a strisce finalizzati alla diffusione di specie autoctone e/o alla rinnovazione delle conifere presenti.

2. Il taglio raso a buche è vietato su superfici di estensione superiore a 2.000 mq.

3. Per superfici boscate da sottoporre a taglio di estensione inferiore a 1 ettaro l'intervento è soggetto a comunicazione; per superfici boscate pari o superiori a 1 ettaro, la superficie di taglio, la forma, la distribuzione spaziale e la successione cronologica devono essere autorizzati dal S.T.I.R.

4. Nelle pinete coetanee sulle sabbie litoranee, al fine di garantire in ogni caso l'adeguata protezione delle sabbie da processi erosivi e di sorrenamento, il diradamento e il taglio definitivo deve essere autorizzato dal S.T.I.R. indipendentemente dalla superficie.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 35

Fustaie coetanee trattate a tagli successivi

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi con provvigione piena e regolare, il taglio di sementazione da eseguirsi alla fine del turno non può eccedere le seguenti percentuali di massa volumetrica abbattuta sul totale in piedi prima del taglio:

- specie quercine: 50 %;
 - pino marittimo, domestico e d'Aleppo: 60 %.
 - nei boschi misti si applica la percentuale prevista per la specie prevalente.
2. Il taglio di sgombero, preceduto o no da tagli secondari in conformità della rinnovazione, non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa è assicurata.
3. Devono essere sottoposte a taglio prioritariamente le piante dominate, danneggiate, in condizioni di evidente deperimento e che comunque diano minore affidamento per il futuro. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione dello S.T.I.R.
4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 36

Fustaie disetanee

1. Le fustaie disetanee o disetaneiformi sono trattate a taglio saltuario (taglio a scelta colturale) con periodo di curazione non inferiore a 10 anni.
2. Il prelievo deve essere attuato per regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle diverse classi diametriche. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti migliori per portamento e stato fitosanitario e deve favorire la rinnovazione naturale presente. Il prelievo deve essere compreso tra il 10 e il 30% della massa in piedi.
3. Per superfici boscate da sottoporre a taglio di estensione inferiore a 1 ettaro l'intervento è soggetto a comunicazione con relazione; per superfici boscate pari o superiori a 1 ettaro, la superficie di taglio, la forma, la distribuzione spaziale e la successione cronologica deve essere autorizzato dal S.T.I.R.
4. Gli interventi sono soggetti a comunicazione. Il S.T.I.R. valuta in casi particolari (boschi con particolare significato naturalistico) il rilascio di singoli esemplari di particolare pregio.
5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 37

Fustaie irregolari

1. Le fustaie irregolari, ovvero quelle in cui non sia riconoscibile in modo inequivocabile una struttura coetanea o disetanea, vengono trattate come le fustaie disetanee di cui al precedente art.36.
2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 38

Taglio di piante sporadiche

1. E' vietato, salvo autorizzazione del S.T.I.R., il taglio di piante di ginepro di tutte le specie, tasso, acero minore, agrifoglio, ginestra dell'Etna, terebinto, pioppo tremolo e pioppo grigio, quercia spinosa, sorbo montano.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

Art. 39

Comunicazione di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui, su superfici inferiori a 3 ettari, o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e di potatura, deve darne comunicazione, secondo quanto definito dall'art. 2, al S.T.I.R.

La comunicazione deve indicare:

- estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
- planimetria catastale con evidenziata l'area interessata dai lavori;
- generalità e residenza del proprietario o possessore;
- generalità e residenza del richiedente;
- generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
- data di inizio del taglio;
- data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 40

Turno minimo dei cedui

1. Per i boschi cedui puri il turno minimo non può essere inferiore a:

- 25 anni per le specie quercine e della macchia mediterranea;
- 10 anni per il castagno;
- 8 anni per eucalipto, ontano, robinia, pioppo.

2. Nei cedui misti si osservano i turni prescritti per la specie prevalente.

3. A richiesta degli interessati, può essere autorizzata dal S.T.I.R. l'adozione di turni più brevi per i cedui di eccezionale vigore o quando si tratti di soddisfare le esigenze di determinate industrie locali, comunque in modo da escludere ogni pericolo di deterioramento.

4. Nei cedui invecchiati come definiti all'art. 3 comma 1 punto 1.4 lettera c), il governo, il trattamento e il turno, previo sopralluogo del S.T.I.R., possono essere confermati ovvero, in presenza di particolari condizioni stazionali, può essere prescritto l'avviamento all'alto fusto.

5. Nei cedui quercini l'epoca del taglio di utilizzazione non può oltrepassare il triplo del turno; qualora questo dovesse avvenire, il popolamento forestale è considerato a tutti gli effetti bosco d'alto fusto ed è trattato secondo le norme previste al Capo II delle P.M.P.F.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. c) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 41

Cedui composti

1. Nei cedui composti come definiti all'art. 3 comma 1 punto 1.4 lettera d) la riserva delle matricine non può essere inferiore a 180 per ettaro; esse devono essere disetanee fra loro con distribuzione di età secondo quanto previsto all'art. 3 e ben distribuite nello spazio.

2. Ad ogni utilizzazione alla scadenza del turno del ceduo, al fine di mantenere stabile la composizione e la copertura del bosco, possono cadere al taglio:

- a) tutti i polloni con rilascio in piedi di 90 allievi per ettaro;
- b) le matricine di età del doppio del turno, con rilascio obbligatorio, tra esse, di 60 matricine per ettaro;
- c) le matricine di età del triplo del turno o superiore con rilascio obbligatorio, tra esse, di 30 matricine per ettaro.

3. Il S.T.I.R. valuta in casi particolari il rilascio di singoli esemplari di età superiore al triplo del turno a vantaggio della biodiversità.

4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. c) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 42

Cedui semplici matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da preservare almeno 100 matricine per ettaro scelte, per quanto possibile, fra le piante provenienti da seme o, in mancanza, di queste, fra i polloni migliori ben sviluppati, provenienti da ceppaie sane e stabili, distribuiti uniformemente nella superficie, o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per luoghi ove la loro presenza può meglio favorire la rinnovazione del bosco ed aventi in ogni caso le caratteristiche descritte all'art. 3, comma 1 punto 1.15.

2. Il S.T.I.R. tenuto conto della condizione colturale del bosco, può prescrivere una riserva di matricine minore o maggiore di quella prescritta.

3. Il S.T.I.R. valuta in casi particolari il rilascio di singoli esemplari di età superiore al doppio del turno, a vantaggio della biodiversità.

4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 43

Cedui semplici senza matricine

1. Nei cedui di castagno, eucalipto, robinia, nocciolo, pioppo, ontano, è ammesso il taglio a raso (senza riserva di matricine). Il proprietario o possessore del bosco è tenuto alla sostituzione delle ceppaie morte, con piante della medesima specie nella stagione all'uopo favorevole, immediatamente dopo il taglio.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 44

Cedui a sterzo

1. Per i cedui a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età del turno stabilito per la specie al precedente art.40.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 45

Operazioni culturali nei boschi cedui

1. Nei primi 5 anni della riproduzione dei cedui, in qualsiasi periodo dell'anno, sono possibili, previa comunicazione allo S.T.I.R., gli sfolli periodici purché eseguiti in modo da eliminare i polloni scadenti per conformazione e dimensione conservando quelli migliori distribuiti uniformemente nella ceppaia.

2. Durante l'esecuzione dei tagli dei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie e deperienti e l'eventuale potatura di matricine eccessivamente aduggianti.

3. Nei boschi cedui degradati per effetto di tagli irrazionali o dall'eccessivo pascolo, il S.T.I.R., può imporre l'esecuzione dei lavori di piantagione o semina allo scopo di reintegrare la densità del bosco oppure può essere dichiarata la chiusura temporanea al pascolo con la installazione di adeguate recinzioni.

4. Nei boschi cedui in evoluzione possono essere eseguiti sfolli e diradamenti che prevedano la riserva di 2/3 polloni per ceppaia, o anche di un solo pollone affrancato ove sono presenti non più di 3 polloni, e una selezione di matricine e/o di singoli polloni affrancati.

5. Il taglio deve interessare polloni e piante dominate, danneggiate, deperienti, mal conformate e non può essere superiore al 20 % del numero complessivo di polloni, polloni affrancati e piante singole.

6. Tra un taglio e il successivo deve essere osservato un intervallo minimo di 10 anni durante il quale non può essere effettuata alcuna utilizzazione.

7. E' sempre possibile eseguire il taglio di utilizzazione finale del ceduo entro il termine del triplo del turno previsto dall'art. 40 comma 5.

8. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 46

Taglio dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio raso di arbusti e cespugli, che non costituiscano bosco, e garighe montane come definite all'art. 3 comma 1 punto 1.13, deve essere preceduta da comunicazione al S.T.I.R., con le modalità di cui al successivo art. 47, con indicazione di epoca, modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.

2. Il S.T.I.R., valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati, può dettare, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 47

Modalità per il taglio e l'eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui al precedente art.46 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari) escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923.

2. L'eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, per finalità agronomiche, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico di coltura agraria, è subordinata ad autorizzazione del S.T.I.R., con le procedure previste dall'art. 21 del R.D.1126/1926.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 48

Piante da frutto

1. Nei terreni non suscettibili di lavorazione andante con presenza di piante sparse da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, etc.) i proprietari o possessori previa comunicazione al S.T.I.R., possono procedere, limitatamente all'area di insidenza delle piante interessate, al taglio ed estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI E PER I SISTEMI AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 49

Modalità del pascolo

1. Nei terreni pascolivi nudi in cui il cotico erboso ed il terreno siano a vario titolo degradati, l'esercizio del pascolo è regolato dal S.T.I.R. che, con provvedimento motivato, ne determina il carico massimo, il periodo e la specie animale, nonché le modalità tecniche di infittimento ai fini della protezione idrogeologica; lo stesso S.T.I.R., tenuto conto dello stato di degrado, può anche sospendere tale esercizio fino alla ricostituzione del cotico erboso.

2. Il transito degli animali all'interno dei terreni su cui vige la sospensione del pascolo di cui al comma precedente, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individua, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

3. Nei terreni confinanti con i boschi e terreni inibiti al pascolo la custodia degli animali pascolanti deve essere esercitata in conformità dell'art.16 del R.D. 14.07.1898, n. 404, da persone di età non inferiore a 14 anni ed in numero di una per ogni trecento capi di bestiame minuto, ed una per ogni cento capi di bestiame grosso; a tale obbligo si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali alle zone inibite al pascolo.

4. Fatta salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 e l'applicazione dell'art.135 del R.D.L. 3267/1923, nei terreni appartenenti ai Comuni ed agli Enti di cui all'art.130 del R.D.L. 3267/1923, il pascolo ed il transito degli animali può essere esercitato previa autorizzazione dei Comuni e degli Enti.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. e) della L. 950/67.

Art. 50

Rinnovo di pascoli naturali esistenti

1. Il rinnovo dei pascoli naturali compresi i pascoli arborati al fine di ricondurli a ordinaria produttività, mediante eventuale decespugliamento a catena (escluse lame frontali o simili), rottura del cotico erboso, spietramento superficiale come definiti all'art.3 comma 1 punti 1.25 e 1.29, ed altri interventi che non richiedano la rottura del terreno, è soggetta alla comunicazione da presentarsi al S.T.I.R., trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. I lavori di rinnovo possono essere eseguiti con l'ausilio di decespugliatori meccanici con rullo munito di catene o martelli e attrezzi spalleggiabili similari; è vietato l'uso di ruspe e trattori gommati e/o cingolati muniti di lama frontale o attrezzi simili in quanto capaci di creare movimenti di terreno in grado di favorire il ruscellamento delle acque superficiali e conseguenti erosioni del terreno, e provocare i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923; è consentito l'uso di piccoli trattori gommati muniti di carrello per il trasporto del pietrame.

La comunicazione deve contenere:

- a) gli estremi identificativi del terreno (Comune e località, proprietario, estremi catastali);
- b) la superficie interessata;

- c) la planimetria catastale con evidenziata l'area interessata dai lavori;
- d) la modalità di esecuzione dei lavori ed i mezzi da impiegarsi per la esecuzione delle singole operazioni;
- e) la data di inizio dei lavori.

3. Il S.T.I.R., ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926, può prescrivere, caso per caso, modalità diverse da quelle dichiarate qualora le stesse non siano sufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923.

4. Prima del decespugliamento o della rottura del cotico erboso, devono essere segnalate le piante destinate a conservare e a rinnovare lo strato arboreo. L'abbattimento di piante arboree è soggetto a comunicazione.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 51

Modalità di lavorazione nei sistemi agro-silvo-pastorali

1. Nei sistemi agro-silvo-pastorali esistenti, così come definiti all'art. 3 comma 1 punto 1.27 è consentito ripetere le lavorazioni agrarie (periodica lavorazione) con strumenti discissori. La profondità di lavorazione non deve superare i 20 cm.

2. L'eventuale taglio delle piante arboree deve essere preventivamente comunicato al S.T.I.R.

3. Qualora per la particolare giacitura del terreno la ripetizione delle lavorazioni dovesse determinare fenomeni di erosione superficiale e incanalata, il S.T.I.R. può imporre l'adozione di sistemi di prevenzione atti a contenere i fenomeni sopra descritti, compresa la sospensione delle lavorazioni e l'eventuale rinfoltimento.

4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 52

Colture agrarie in atto

1. Al fine di prevenire processi erosivi del suolo con danno pubblico, su terreni con pendenza superiore al 35%, per le colture agrarie in atto, si applicano le seguenti disposizioni:

- sono vietate le lavorazioni a rittochino;
- nelle lavorazioni ordinarie non è consentito l'utilizzo di strumenti rivoltatori (aratri) e di lame frontali montate su ruspa o trattore;
- sono consentiti gli strumenti decespugliatori a catena o a rullo con rilascio del materiale trinciato sul sedime di intervento;
- è consentito l'utilizzo di strumenti discissori (erpice).

2. In tutti i casi in cui le piogge possano determinare anche solo potenzialmente erosione diffusa, incanalata o superficiale, devono essere realizzati idonei canali per lo sgrondo delle acque a monte dell'area coltivata e lungo il versante, tali da ridurre la lunghezza e la pendenza di

deflusso, e ove occorrenti canali secondari a spina di pesce o di deflusso intermedio. Inoltre la lunghezza del pendio potrà essere ridotta tramite l'inserimento di strisce inerbiti e/o siepi di vegetazione autoctona poste perpendicolarmente alla linea di massima pendenza.

3. I fossi devono essere tali da regimare correttamente le acque di scorrimento e il loro deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno ed un'inclinazione tale che le acque stesse non possano eroderle (di norma pendenza non superiore al 0,5%).

4. I lavori per la costruzione di ciglioni inerbiti, terrazzamenti, briglie, muri di sostegno e in genere tutti i lavori per assicurare la stabilità dei terreni inclinati, devono essere condotti in modo che siano ridotti al minimo gli scavi e i movimenti del terreno.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 53

Trasformazione di pascoli naturali in pascoli artificiali

1. Nei pascoli naturali e nei pascoli arborati, l'esecuzione di periodiche lavorazioni o di lavori di trasformazione di terreno saldo in altra qualità di coltura, comportanti la trasformazione in pascoli artificiali, che richiedano il dissodamento, il dicioccamento, lo spietramento profondo e la periodica lavorazione del terreno, sono subordinati all'autorizzazione del S.T.I.R. secondo la procedura di cui all'art. 21 del R.D. 1126/1926.

2. In ogni caso, in vigenza dell'autorizzazione ottenuta, devono essere poste in esercizio le previsioni di cui al precedente art. 52.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO IV

NORME PER L'IMPIANTO DI NUOVI BOSCHI

Art. 54

Autorizzazione all'impianto di nuovi boschi

1. L'impianto dei nuovi boschi su terreni saldi e nudi e/o ricoperti da cespugli radi con dissodamento andante del terreno e il rinfoltimento dei popolamenti boschivi radi sono soggetti ad autorizzazione dello S.T.I.R.

2. E' vietata la lavorazione andante del terreno per il rinfoltimento di aree occupate da formazioni ascrivibili a bosco, a macchia e a gariga e con pendenze superiori al 35%.

3. E' consentito il rinfoltimento dei popolamenti boschivi radi, previa lavorazione localizzata su gradoncini (trincee di scavo e reinterro larghe al massimo m. 1,20), spezzoni di gradoncino, buche, piazzole di dimensione massima di m 2x2, con l'uso di specie autoctone definitive, associate o meno a specie transitorie.

4. Sui terreni nudi e saldi e con pendenze inferiori al 35% è ammessa la lavorazione andante, purchè siano realizzati tutti gli accorgimenti necessari tesi a garantire la regolare

regimazione delle acque (canali e fossi di guardia a monte, reti di dreno superficiale a spina di pesce, etc.) fino alla definitiva affermazione della vegetazione impiantata e di quella spontanea.

5. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il progetto esecutivo dell'intervento redatto da un tecnico abilitato. Il progetto esecutivo dell'intervento deve contenere una relazione tecnica che indichi modalità di impianto e di esecuzione della lavorazione del terreno, le specie arboree da introdurre e adeguata cartografia.

6. Qualora l'impianto del nuovo bosco e/o il rinfoltimento siano eseguiti con finanziamento pubblico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 o da altre norme ad essa connesse, l'Ente istruttore o finanziatore deve inviare al S.T.I.R. gli atti di collaudo, al fine di predisporre i Piani di Coltura e Conservazione in conformità dell'art. 91 del R.D.L. 3267/1923 o di altre norme di finanziamento.

7. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO V

NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA ED IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 55

Trasformazione dei boschi in coltura agraria ed in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. Sono riconducibili agli interventi di trasformazione permanente previsti dall'articolo 7 del R.D.L. 3267/1923 le tipologie di lavori ed opere di seguito elencate:

- a) la trasformazione del bosco in coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto esclusi singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti, etc);
- b) tutte le trasformazioni di bosco e/o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati prefabbricati fissati o non con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta (viabilità principale di cui all' art. 3, comma 1 punto 1.37 escluse le piste forestali e linee di esbosco); apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie (sono escluse le fasce parafuoco terziarie soggette a comunicazione con relazione ai sensi del successivo art. 58 comma 2);
- c) la trasformazione di pascoli naturali e pascoli arborati in pascoli artificiali, le opere di miglioramento pascolo e miglioramento fondiario mediante dicioccamenti, spietramento profondo, arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno;
- d) l'arboricoltura da legno;
- e) l'apertura di cave e miniere;
- f) i campi da golf e campi sportivi in genere;

- g) gli invasi acquei di capacità superiore a 450 mc;
- h) le piste da sci;
- i) nei terreni saldi, nudi e/o cespugliati, le infrastrutture che necessitano di scavi di larghezza superiore ai 3 metri e profondità superiore a 2 metri (reti drenanti e fognarie, posa in opera di tubi per trasporto gas, etc.);
- j) nei boschi le infrastrutture che necessitano di scavi di larghezza oltre 1,5 metri e profondità superiore a 1,0 metri (reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas, etc.).

2. Le tipologie di lavori e opere non espressamente previsti al comma precedente purché costituiscano di fatto una trasformazione permanente del terreno sono esaminate e qualificate caso per caso dal S.T.I.R.

3. La esecuzione dei lavori e delle opere di cui sopra è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal S.T.I.R. competente per territorio, secondo la procedura prevista dall'articolo 21 del R.D. 1126/1926.

4. Il S.T.I.R., può imporre, caso per caso, prescrizioni e modalità di lavorazione del terreno, nonché la esecuzione di opere idonee alla regimazione delle acque e ad assicurare la stabilità del terreno, al fine di prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923 qualora quelle contenute nelle presenti prescrizioni siano ritenute insufficienti.

5. Qualora, per la scarsa profondità del suolo, per l'eccessiva pendenza del terreno, o per altri fattori imprevisti e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni imposte dal S.T.I.R. si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923 il S.T.I.R. con provvedimento motivato, determina la sospensione dei lavori ed impone ulteriori prescrizioni integrative.

6. Le prescrizioni integrative sono notificate al titolare dell'autorizzazione con le modalità previste dall'art. 21 comma 3 del R.D.1126/1926.

7. Nel caso di realizzazione di particolari e rilevanti opere di trasformazione, a garanzia della corretta osservanza delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione, il S.T.I.R., può imporre una congrua fideiussione a favore dello stesso S.T.I.R. secondo quanto previsto dall'art. 25 R.D.L. 3267/1923; la fideiussione sarà liberata a lavori ultimati.

8. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 56

Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria

1. E' consentito eseguire lavori di manutenzione e consolidamento della viabilità principale permanente. E' consentito, previa comunicazione il ripristino della viabilità secondaria

temporanea per la realizzazione di interventi selvicolturali, per l'installazione di canalette per l'esbosco, per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l'installazione di capanni amovibili per il ricovero delle persone impiegate in tali lavori.

2. L'apertura ex novo di viabilità secondaria come definita all'art. 3 comma 1 punto 1.37 lettera b), ed il ripristino della viabilità principale permanente che comporti lievi modifiche del tracciato esistente, è soggetta a comunicazione con relazione da presentare almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori al S.T.I.R. il quale, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 3267/1923, può definire prescrizioni speciali, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 55.

3. La comunicazione deve essere corredata da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dell'intervento, la planimetria catastale, lo stralcio corografico in scala 1:10.000 dove deve essere evidenziato il tracciato della pista da realizzare e/o della strada da ripristinare e le relative dimensioni.

4. Qualora le modalità di esecuzione dei lavori e le modalità di ripristino indicate nella relazione siano ritenute insufficienti ad evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, il S.T.I.R., entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può imporre idonee prescrizioni, altrimenti, decorso tale termine, i lavori comunicati possono essere eseguiti.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 57

Raccolta ed estrazione di materiali inerti

1. La raccolta e il prelievo di materiali inerti, sabbia, ghiaia, sassi e trovanti (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forme particolari modellate dal vento o dall'acqua, etc.) anche per singoli pezzi, in modeste quantità (comunque non superiori a 50 m³/ha e per uno scavo non superiore a 30 cm), che non si configurino nelle attività di cui all'art. 55, e comunque all'esterno dei boschi, sono subordinate alla comunicazione con relazione ai sensi dell'art. 20 del R.D.1126/1926.

2. La relazione, corredata da planimetria catastale e stralcio corografico in scala 1:10.000 deve indicare la località dell'intervento, il numero di pezzi o il volume di massima dei materiali che si intende prelevare, con quali metodi e con quali mezzi si intende eseguire i lavori di prelievo e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 58

Altri movimenti di terra

1. Gli scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiore a quelli previsti all'art. 55, possono essere eseguiti previa comunicazione con relazione che riporti il tracciato su cartografia in scala 1:10.000, i metodi e i mezzi con i quali si intende eseguire i lavori, la necessità o meno di abbattimento di vegetazione arborea e/o arbustiva, nonché le modalità di conguaglio del terreno per il ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'apertura di fasce parafuoco terziarie e la realizzazione di fasce parafuoco alberate, di vasconi e di piccoli invasi, privi di sbarramenti, con finalità antincendio di capacità non superiore a

450 mc, è assoggettata a comunicazione con relazione. Qualora le modalità di esecuzione dei lavori siano ritenute insufficienti ad evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, il S.T.I.R., entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può imporre idonee prescrizioni, altrimenti, decorso tale termine, i lavori possono essere eseguiti con le modalità dichiarate.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

Art. 59

Prosecuzione, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. In tutti i casi di violazione delle norme contenute nelle presenti Prescrizioni, il S.T.I.R. può notificare un provvedimento di sospensione dei lavori, dettando opportune prescrizioni e/o eventuali modalità di ripristino.

2. Valutato il pericolo che può derivare alla stabilità dei suoli ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, il S.T.I.R. può attivare la procedura di revoca dell'autorizzazione rilasciata, secondo le previsioni di legge.

Art. 60

Sanzioni

1. Per ciascun articolo delle P.M.P.F. sono riportate le sanzioni applicabili per le relative violazioni. In particolare:

a) per le violazioni punite con l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923, l'importo del valore delle piante che non avrebbero potuto utilizzarsi è riportato nelle Tabelle "2A" e "2B" allegate;

b) per le violazioni punite con l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923, l'importo è calcolato in ragione della superficie sottoposta a movimento di terreno non consentito secondo i valori indicati nello stesso art. 24 riportato in allegato 2;

2. Qualora si incorresse nei casi previsti dalla L. 9 ottobre 1967 n. 950, si applicano le sanzioni aggiornate dalle leggi vigenti.

ALLEGATO 1: SCHEMI CONTENENTI LE INDICAZIONI SUGLI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E A COMUNICAZIONE SEMPLICE O CORREDATA DA RELAZIONE TECNICA

Procedimenti speciali

Ai sensi della L.R. 20/10/2016 n. 24 nei casi in cui gli interventi previsti richiedano il pronunciamento di assenso di competenza di un'altra amministrazione oltre quella forestale, le comunicazioni e/o le richieste d'autorizzazione vanno presentate presso il competente SUAPE territoriale.

Ai sensi delle Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/3 del 27/02/2018, qualora l'intervento non sia soggetto ad altri titoli abilitativi, le comunicazioni e/o le richieste d'autorizzazione possono essere presentate anche direttamente presso il S.T.I.R. competente per territorio.

In tal caso i tempi del procedimento sono definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 09/05/2017.

TABELLA 1A : PROCEDIMENTI DA SOTTOPORRE AD AUTORIZZAZIONE

(la domanda deve essere redatta in regola con l'imposta di bollo e può essere presentata oltre che allo S.T.I.R. alla Stazione forestale competente per territorio).

Tipologia dell'intervento	Art. delle P.M.P.F.	Modalità procedimentale	Autorità competente	Tempi procedurali extra SUAPE
Estrazione del ciocco di erica e/o altre specie per attività artigianali	Art. 6	Autorizzazione	S.T.I.R.	60 giorni ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. 23/7 del 9.5.2017 di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24 del 20/10/2016. Nel caso di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e di trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, tale
Estirpazione di soprassuoli alloctoni per interventi di rinaturalizzazione	Art. 7 comma 1			
Estensione delle tagliate: Taglio dei cedui di estensioni superiori a 3 ettari	Art. 9			
Taglio di fustaie artificiali di conifere superiori a 1 ettaro	Art. 34 comma 3			
Taglio delle fustaie coetanee e disetanee di superficie superiore ad 1 ettaro	Art.36			
Taglio intercalari nelle fustaie coetanee con prelievo di oltre il 25% della provvigione	Art. 33			
Diradamento e taglio di utilizzazione nelle pinete litoranee	Art. 34 comma 4			

Decespugliamento in bosco	Art. 13			termine decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione del progetto per quindici giorni all'albo pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926.
Taglio di boschi pubblici non soggetti a piano di gestione	Art. 30			
Taglio di piante sporadiche	Art. 38			
Adozione di turni più brevi, nei cedui di particolare vigore, rispetto al turno minimo	Art. 40 comma 3			
Scortecciamento delle piante	Art. 15			
Chiusura e apertura al pascolo nei boschi	Art. 24 comma 1			
Transito degli animali all'interno dei boschi in cui vige il divieto di pascolo	Art. 24 comma 6			
Pascolo delle capre	Art. 25			
Transito degli animali all'interno dei terreni su cui vige la sospensione del pascolo	Art. 49 comma 2			
Trasformazione di pascoli naturali in pascoli artificiali	Art. 53			
Impianto dei nuovi boschi su terreni saldi e nudi e/o ricoperti da cespugli radi	Art. 54			
Trasformazione di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura	Art. 55			
Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto	Art. 29	Approvazione	Direzione generale del CFVA.	90 giorni ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. 23/7 del 9.5.2017 di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24 del 20.10.2016
Piani di gestione forestale di Enti	Art.30	Approvazione	S.T.I.R.	

L'autorizzazione ha validità di tre anni dalla data di rilascio e può essere revocata dal S.T.I.R. precedente qualora ne rilevi la necessità. Per i progetti che prevedano degli interventi pluriennali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a 5 anni.

TABELLA 1 B: PROCEDIMENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE SEMPLICE O CORREDATA DA RELAZIONE TECNICA

(la domanda deve essere redatta su carta semplice e può essere presentata oltre che allo S.T.I.R. alla Stazione forestale competente per territorio).

Tipologia dell'intervento	Articolo	Modalità procedimentale	Autorità competente	Tempi procedurali extra SUAPE
Tagli a raso delle fustaie e dei cedui composti e matricinati per ragioni fitosanitarie e a causa di avversità biotiche (attacchi parassitari ed entomatici) e abiotiche (danni meteorici e da incendi)	Art. 4	Comunicazione	S.T.I.R.	45 giorni ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. 23/7 del 9.5.2017 di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24 del 20.10.2016
Estirpazione di ceppaie di resinose per ricostituzione boschiva a seguito di incendio o altre avversità	Art. 7 comma 3	Comunicazione		
Tagli nei boschi di neoformazione	Art. 8	Comunicazione		
Tagli sui cedui su superfici inferiori a 3 ettari	Art. 9 comma 2	Comunicazione		
Taglio di fustaie artificiali di conifere inferiori a 1 ettaro	Art.34 comma 3			
Taglio sulle fustaie coetanee e disetanee su superfici inferiori a 1 ettaro	Art.36 comma 4			
Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno	Art.10	Comunicazione		
Carbonizzazione	Art. 18	Comunicazione		
Esercizio della resinazione	Art. 19	Comunicazione		
Raccolta dello strame dai boschi	Art. 20	Comunicazione		
Raccolta di erba dai boschi	Art. 21	Comunicazione		
Utilizzo di macchine scuotitrici per raccolta semi	Art. 22 comma 3	Comunicazione		
Taglio piante o cimali, destinati a albero di Natale, nei boschi pubblici da parte dell'Ente proprietario	Art. 23	Comunicazione		
Taglio di succisione delle piante e riceppatura di ceppaie danneggiate dal fuoco e da avversità meteoriche	Art. 27	Comunicazione		
Attacchi di insetti fitofagi, xilofagi e altri agenti patogeni	Art. 28	Comunicazione		

Taglio intercalari nelle fustae coetanee con prelievo non oltre il 25% della provvigione	Art. 33 comma 1	Comunicazione		
Sfolli periodici nei cedui nei primi 5 anni di riproduzione	Art. 45 comma 1	Comunicazione		
Sfolli e diradamenti nei cedui in evoluzione	Art.45 comma 4	Comunicazione		
Taglio raso di arbusti che non costituiscono bosco e gariga montana	Art. 46	Comunicazione		
Interventi in coltivazioni di piante sparse da frutto	Art. 48	Comunicazione		
Rinnovo dei pascoli naturali esistenti	Art. 50	Comunicazione		
Abbattimento piante nei pascoli arborati	Art. 50 comma 4	Comunicazione		
Abbattimento piante nei sistemi agro-silvo-pastorali	Art. 51 comma 2	Comunicazione		
Ripristino della viabilità secondaria temporanea	Art.56 comma 1	Comunicazione		
Apertura ex novo di viabilità secondaria	Art. 56 comma 2	Comunicazione con relazione		
Ripristino della viabilità principale permanente con lievi modifiche del tracciato esistente	Art.56 comma 2	Comunicazione con relazione		
Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, ghiaia, sassi e trovanti	Art. 57	Comunicazione con relazione		
Scavi dei pozzi e di quelli in trincea	Art. 58	Comunicazione con relazione		
Realizzazione di fasce parafuoco terziarie e alberate, di vasconi e piccoli invasi con finalità antincendio	Art. 58 comma 2	Comunicazione con relazione		

La comunicazione ha validità di un anno dalla data dell'acquisizione.

ALLEGATO 2: NORME E VALORI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

R.D.L. 3267/1923⁴

Art. 24 "Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato Forestale⁵ per l'applicazione dell'art.7, e quelle relative alle modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8 incorrerà nella sanzione amministrativa⁶ da Euro 49,00, a Euro 413,00, e non mai inferiore a Euro 165,00⁷ e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito."

Art. 26 "Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici e per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma 2 dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti."

Art. 54 Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sarà in essi regolato in conformità contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e conservazione....Omissis.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con una ammenda (oggi sanzione amministrativa) estensibile fino ad € 25,00, ed in caso di recidiva fino ad € 103,00, salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I capo II del presente decreto.

L. 950/1967

Art.1 Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00 e con un minimo in ogni caso di € 20,00, per:

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti

⁴ La materia è stata depenalizzata dalla L.950/1967 e dalla L.689/1981.

⁵ Sostituito dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale

⁶ Sanzione amministrativa a seguito di depenalizzazione – Legge 24.11.1981 n° 689.

⁷ L'entità della sanzione è stata, in ultimo, aumentata dalla Legge 01.03.1975 n° 47 e ulteriormente raddoppiata dalla L.424/1984 perciò la sanzione prevista è da Euro 49,00 a Euro 413,00, e non mai inferiore a Euro 162,00.

- concernenti i boschi affetti da malattie;
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
 - e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a € 20,00 e il limite massimo a € 50,00;
 - f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Art. 2 Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00, e con un minimo in ogni caso di € 20,00⁸ per :

- a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
- b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
- c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione delle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
- d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Art. 3 Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei Regolamenti di cui all'art. 10 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 51,00 e massima di € 516,00.

Art. 4 Omissis⁹ (art. abrogato dall'art. 42, L.689/1981).

Art. 5 Omissis (art. abrogato dall'art. 42, L. 689/1981).

D.Lgs. 507/1999

Art. 96. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nel primo comma dell'art.10 della Legge 24.11.1981 n. 689 le parole " non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore a lire dodicimila" .

Conservano piena efficacia gli aggiornamenti apportati, dalla L. 47/1975 e dalla L. 424/1984 alle sanzioni già previste da altre norme, recepiti, dalle stesse, all'atto di entrata in vigore della stessa legge.

⁸La sanzione amministrativa è stata unificata ed elevata nel minimo a €20,00 nel minimo ed a € 50,00 nel massimo, modifiche introdotte dall'art. 3 comma 64 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁹Articolo abrogato dall'art. 42, L. 24.11.1981 n° 689.

TABELLA 2A: Valori relativi alle piante destinate a crescere ad alto fusto tagliate in violazione delle presenti P.M.P.F. per l'applicazione delle sanzioni amministrative (espressi in Euro)

CLASSI DIAMETRICHE (in cm)*											
SPECIE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	D > 52.5
Pini Mediterranei	7	7	7	7	11.5	17.5	29	42	59	81.5	110
Altre Conifere (cipresso)	7	7	12	19.5	34	55	80.5	110	141.5	174.5	207.5
Leccio	7	7	15	33.5	60	96	144	191	227.5	280	331
Sughera	7	7	12.5	21	36	53.5	71	98	126	157.5	205
Roverella	7	7	10	20	33.5	52	93	134	185	247	309
Castagno	7	7	14.5	41	62.5	88.5	119.5	155	196	241.5	292
Eucaliptus	7	7	12	21.5	32	43	56.5	76	96	121	146.5
Acero Frassino	7	7	17	29.5	46	68.5	96.5	136	71	227	276
Robinia	7	7	7	12	24	40	62.5	90	123	163	210
Pioppo Ontano Salice	7	7	7	13	26	43.5	67.5	97	133	176.5	226
Altre latifoglie	7	7	9	18	31	47	70	97	128	165	206
Ginepro	7	7	15.5	25	43.5	70	102	139.5	180	222	263
Tasso	7	8.5	19	30.5	53	85.5	125.5	171	220	272	323
Agrifoglio	7	9	21	37	58	86	121	170	222	283.5	345

* Il valore delle classi diametriche indicato in tabella deve considerarsi come valore centrale, pertanto ogni classe diametrica comprenderà l'intervallo tra 2,5 cm del valore centrale in meno e 2,5 cm del valore centrale in più (tranne la prima classe). Esempio: all'interno della classe 5 rientrano le piante aventi un diametro compreso tra 0,0 e 7,5 cm, all'interno della classe 10 rientrano le piante aventi un diametro compreso tra 7,6 e 12,5 cm e così via.

TABELLA 2B: *Valori relativi ai prodotti dei cedui, del fieno e sughero utilizzati in violazione alle presenti P.M.P.F. (espressi in Euro)

PRODOTTI				
PALERIA	Diametro (cm)	Lunghezza (m)	€ cadauno	
paleria minuta	4 - 8	Fino a 3	3,5	
paleria media	8 - 12	Fino a 3	6	
paleria grossa	12 - 20	Fino a 5	45	
COMBUSTIBILI	peso specifico	mc/ha	€/q	€/ha
essenza forte	11	100	13,5	14850
essenza dolce	9	100	7	6300
essenza mista	10	100	11	11000
macchia	11	50	12	6600

Proposta di revisione delle Prescrizioni di
 Massima e di Polizia Forestale ai sensi dell'art. 3
 comma 3 lettera g) della LR 27 aprile 2016, n. 8
 "Legge Forestale della Sardegna"

FIENO NORMALE (20 €/q)	equivalente kg fieno/giorno	sanzione €/giorno		
capo equino- bovino	15	3		
giovenca, vitello, puledro	8	1.6		
capo suino	5	1		
capo ovicaprino	2	0.4		
FASCINE	peso cadauna	€ cadauna		
	5 - 10 kg	3		
SUGHERO	€/q			
sugherone	50			
sughero gentile	250			